

giustizia, esonerare dal servizio militare i magistrati dichiarati inabili permanentemente ai servizi di guerra ».

Joele. — *Ai ministri della guerra e di grazia e giustizia e dei culti.* — « Per sapere se non credano mettersi d'accordo allo scopo d'inviare in congedo temporaneo o in licenza illimitata quei funzionari dell'ordine giudiziario che, già riformati ed ora dichiarati inabili alle fatiche di guerra, sono reclamati al loro ufficio da esigenze accertate per mezzo dei rispettivi Procuratori generali o Presidenti di Corte d'appello ».

Vinaj ed altri. — *Ai ministri di grazia e giustizia e dei culti e della guerra.* — « Per sapere se intendano oltre consentire che i pochi giudici richiamati alle armi e dichiarati permanentemente inabili alle fatiche di guerra, sieno tratti a fare da ordinanza e da scrivani negli uffici burocratici dell'esercito, mentre i tribunali e le preture difettano di personale con immenso danno dell'Amministrazione della giustizia ».

RISPOSTA. — « Dei magistrati richiamati alle armi possono essere esonerati dal servizio militare, ai termini dell'allegato F al decreto 18 maggio 1915, n. 668, in relazione all'articolo 5 del regio decreto 13 aprile 1911, n. 374, soltanto quelli appartenenti alla milizia territoriale quando, con dichiarazione da rilasciarsi dai capi gerarchici, sia attestata che la loro opera è assolutamente necessaria all'ufficio al quale sono addetti.

« Ma, nonostante questa facoltà dell'esonero, non lievi vuoti si sono determinati nei ruoli della magistratura, e specialmente fra il personale più giovane, che è quello addetto ai tribunali ed alle preture, sia perchè dalla dispensa erano esclusi tutti i magistrati non appartenenti alla milizia territoriale, anche se indispensabili al proprio ufficio, sia perchè si è cercato, sulle direttive del Ministero della guerra, di far contenere la dichiarazione di indisponibilità nel più ristretto limite possibile.

« Invero di circa 1400 pretori attualmente in carica, ne risultano richiamati 670, dei quali solo 303 stati dispensati dal servizio militare, perchè dichiarati indispensabili, e proporzionalmente non minor percentuale di giudici di tribunali trovati pur sotto le armi.

« Al servizio delle preture rimaste prive del titolare, attendono i vice pretori locali, coadiuvati, ove occorra, dai pretori vicin-

niori, che, con decreto del primo presidente delle Corti d'appello, possono esservi destinati in supplenza.

« Inoltre con decreto luogotenenziale del 20 giugno 1915, allo scopo di meglio regolare la materia delle supplenze, venne consentita la destinazione dei vice pretori onorari alla reggenza di preture di altro distretto, ed il Ministero fece largamente uso di questa facoltà per sopperire alle continue richieste di personale.

« Ugualmente per i tribunali, col citato decreto del 20 giugno, e per le Regie procure con quello successivo del 21 ottobre, venne concesso ai primi presidenti ed ai procuratori generali di supplire con applicazioni del personale dipendente ai vuoti verificatisi nei vari uffici.

« Per tutte queste provvidenze, nonostante le eccezionali contingenze del momento attuale, e la sentita deficienza numerica del personale rimasto in servizio, si è potuto far fronte alle esigenze dell'Amministrazione della giustizia, senza che gravi inconvenienti siansi verificati in alcuna sede giudiziaria.

« Potrebbe tuttavia essere desiderabile che i magistrati militari, dichiarati inabili alle fatiche di guerra, secondo il pensiero dell'onorevole interrogante, fossero restituiti alle loro funzioni giudiziarie, semprechè fossero esclusivamente adibiti a servizi militari non guerreschi.

« Ma numerosi tentativi fatti in tal senso da questa Amministrazione per singoli magistrati che si trovavano nelle condizioni sopraindicate, e la cui opera era ritenuta necessaria agli uffici giudiziari, non ebbero buona accoglienza presso il Ministero della guerra, il quale si è sempre rifiutato di restituirli alle loro ordinarie funzioni, rilevando che, nelle attuali contingenze, l'amministrazione militare ha bisogno grandissimo di personale da adibire a servizi amministrativi e facendo osservare che nessuna disposizione di legge o regolamento autorizzava il rinvio dei detti funzionari in congedo.

« In ogni modo, traendo occasione dalle diverse interrogazioni presentate sull'argomento, si è scritto in data 14 novembre ultimo scorso al predetto Ministero, invitandolo ad esaminare se, in vista della grande utilità che ne deriverebbe alla amministrazione della giustizia, senza grave pregiudizio di quella militare, non gli sembrasse conveniente disporre con provvedimento generale che quei magistrati che